



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
dal Ministro della difesa (CROSETTO)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2024

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	26
Esenzione dall'AIR (Articoli 1 e 7)	»	32
Disegno di legge	»	34

ONOREVOLI SENATORI. —

Lo schema di disegno di legge in esame si compone di **otto articoli**, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il **Capo I** riguarda gli interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **Capo II**, invece, reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto.

Nel dettaglio, per quanto concerne l'**articolo 1**, relativo all'ordinamento e all'organizzazione della Polizia di Stato, i **commi 1 e 2, lettera a)**, novellano le disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici.

La normativa vigente e, nello specifico, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevedono, per tutto il personale della Polizia di Stato, che una volta assegnato presso una sede di servizio lo stesso possa far domanda di trasferimento dopo due anni qualora si tratti di sede di servizio ordinaria e dopo un anno nel caso di sedi disagiate.

Il descritto meccanismo è certamente efficace nel caso di personale già immesso in ruolo che è messo in condizione in un periodo di tempo ragionevole di raggiungere la sede di servizio più congeniale.

Il medesimo istituto, però, si mostra poco efficace ed anzi disfunzionale se applicato al personale di prima nomina come gli Agenti in prova e i Vice Ispettori della Polizia di Stato vincitori dei rispettivi concorsi pubblici.

Come è noto, infatti, il personale di nuova nomina viene assegnato nelle sedi dove si determinano i vuoti organici anche in conseguenza del ripianamento di personale collegato ai trasferimenti connessi alle istanze del personale più "anziano", che avendo maturato una maggiore anzianità chiede un avvicendamento di sede.

Il personale di nuova nomina viene, quindi, destinato, secondo l'ordine di graduatoria, alle sedi "scoperte", ove svolge parte del tirocinio formativo che costituisce un segmento del corso di formazione. Durante tale periodo nella sede di prima assegnazione il citato personale non può essere impiegato in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore.

Ne consegue che lo scadere del periodo di tirocinio finisce con il coincidere col termine biennale di permanenza in sede senza che il personale di prima nomina possa essere impiegato in servizi operativi nella sede di servizio.

Da ciò deriva che l'ufficio in cui il citato personale viene assegnato in prima nomina non riesce a giovare sotto il profilo dello svolgimento dei servizi di istituto.

Al fine, pertanto, di garantire che il personale di prima assegnazione possa contribuire a migliorare l'efficienza degli Uffici ove presta servizio, la novella prevede che il periodo minimo di permanenza passi da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel caso di sede disagiata.

Tale misura, peraltro, mira ad equiparare la disciplina di durata del termine di prima assegnazione del personale della Polizia di Stato neo assunto con i pari qualifica delle altre Forze di polizia.

Il **comma 2, lettera b)**, apporta mirati interventi di aggiornamento all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

La norma citata, infatti, contiene alcuni adeguamenti lessicali resisi necessari dal mutato contesto normativo.

In particolare, il numero 1) provvede ad adeguare la denominazione della "Scuola superiore di polizia" che, nella norma vigente, risulta ancora indicata con la dicitura "Istituto superiore di polizia", chiarendo altresì che alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui rispettivamente, alla tabella

A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 e alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Il successivo numero 2), invece, provvede conseguentemente ad adeguare la rubrica dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 344, alla nuova denominazione.

L'intervento, pertanto, mira ad adeguare la disciplina del livello di preposizione dirigenziale della Scuola superiore alla disciplina generale della "Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale", come risultante dal combinato disposto degli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

In base a tali disposizioni, infatti, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza la titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale è attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.

L'articolo 2, al comma 1, nell'ambito della materia dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, interviene sul disposto di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - il quale disciplina l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate (entrambi retti da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti).

Al riguardo, si evidenzia che tale assetto ordinativo è stato introdotto dall'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di rendere maggiormente efficiente l'attività di comando e controllo in tali settori operativi dell'Arma dei Carabinieri.

In merito a tale assetto organizzativo, si evidenzia che lo stesso, a oggi, non è stato attuato, con conseguente risparmio delle risorse finanziarie necessarie (esigenze infrastrutturali connesse con l'individuazione e l'approntamento delle sedi, nonché in termini di personale da trasferire), in ragione della sopravvenuta priorità istituzionale di valorizzare il ruolo del Manager Privacy dell'Arma dei Carabinieri. Infatti, nell'attuale, complesso panorama normativo (nazionale ed europeo), la tutela della riservatezza e l'adozione di procedure per il corretto trattamento dei dati personali assumono una preminente rilevanza, quali strumenti per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

In particolare, la figura del Manager Privacy assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri e svolge attività di assistenza al Comandante Generale, quale Autorità "Titolare del trattamento", nella definizione e nel coordinamento del sistema di protezione delle informazioni personali gestite dall'Istituzione, comprendente le politiche, le procedure e i processi organizzativi, legali e relativi ai rischi di trattamento.

In tale quadro, tenuto conto della complessità dei compiti devoluti al Manager Privacy e delle correlate elevate responsabilità derivanti dalla funzione, l'Arma dei Carabinieri ritiene necessario l'impiego costante, nella specifica posizione, di un dirigente di elevata professionalità ed esperienza, di livello pari a Generale di Corpo d'Armata.

Conseguentemente, con la disposizione in esame - di natura ordinamentale - si intendono rimodulare le due posizioni di Vertice (Comando unità mobili e Comando unità specializzate, che potranno essere, eventualmente, istituiti in un secondo tempo), mediante il loro accorpamento (in analogia al quadro normativo precedente alla modifica apportata dal già menzionato articolo 51, comma 8-bis, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50), in modo da riunire le funzioni riportandole in un solo Comando di Vertice (il Comando unità mobili e specializzate), con contestuale recupero di una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di Manager Privacy.

In particolare, la ratio ispiratrice è quella di ricondurre a una doverosa cornice di efficienza e flessibilità l'impiego dei Generali di Corpo d'Armata, diminuendo una delle posizioni di Vertice attualmente previste, senza dover ricorrere a un incremento della relativa dotazione organica.

Il comma 2, intervenendo sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prioritariamente finalizzato a rimodulare la configurazione ordinativa del vertice del comparto di specialità del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri, completando il processo di riorganizzazione

dell'organizzazione mobile e speciale, già avviato con l'elevazione della fascia grado delle posizioni di impiego dei Comandi carabinieri per la tutela del lavoro, del patrimonio culturale e dell'ambiente e della transazione ecologica (ora dell'ambiente e della sicurezza energetica), da generale di brigata a generale di divisione/generale di brigata (articoli 826, 827 e 828 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Più in particolare, il Comando carabinieri Banca d'Italia, posto alle dipendenze gerarchiche del Comando carabinieri unità specializzate è stato istituito il 1° maggio 1982, in base alla Legge 26 gennaio 1982, n. 21, che autorizzava il Ministero della Difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma in servizi di vigilanza e sicurezza alle sedi dell'Istituto di Emissione, nonché di scorta ai trasporti valori per conto dello stesso;

- Il predetto Comando è organizzato in:
 - un Ufficio comando;
 - un Reparto scorte;
 - tre Ispettorati - Nord, Centro e Sud - che svolgono attività di indirizzo e di consulenza tecnica per i Nuclei provinciali;
 - 34 Nuclei provinciali.
- espleta compiti di:
 - vigilanza, scorta e trasporti dei valori per conto della Banca d'Italia;
 - vigilanza degli immobili in uso all'Amministrazione Centrale ed alle filiali della Banca d'Italia su tutto il territorio nazionale;
- è interamente composto da militari in extraorganico, con oneri di funzionamento e trattamento stipendiale a carico di quell'Ente.

Nell'ambito dell'attività di riorganizzazione ordinativa dell'organizzazione mobile e speciale, di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM, è opportuno elevare la fascia grado della posizione di impiego del comandante del Comando carabinieri Banca d'Italia da generale di brigata a generale di divisione/generale di brigata.

La norma tiene conto della:

- ✓ particolare rilevanza dell'interesse collettivo costituzionalmente garantito, tutelato dal citato comparto di specialità;
- ✓ complessità delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo attribuite a quel Comandante, anche in ragione delle consistenze organiche e della capillare dislocazione sul territorio nazionale dei reparti alle sue dipendenze;
- ✓ esigenza di garantire la necessaria flessibilità di impiego degli ufficiali generali (generali di divisione e di brigata), in considerazione del fatto che la loro consistenza è strettamente connessa alle posizioni di impiego previste dalla legge. L'intendimento è quello di favorire una manovra sempre più ampia e diversificata, nei limiti delle attuali consistenze organiche degli ufficiali generali previste dal Codice dell'ordinamento militare, che tenga in debita considerazione le peculiari e delicate competenze oggi riconosciute ai Comandanti dei comandi apicali di reparti a elevato indice di specializzazione, operanti in settori strategici.

Il comma 3 riguarda le attività di rimborso dall'Agenzia delle Entrate del credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. Ai compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, individuati dal Codice dell'Ordinamento Militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e dal relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) si affiancano, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, i peculiari compiti nel settore della tutela ambientale e forestale, tra i quali spiccano le attività di:

- vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.

L'insieme delle medesime si traduce in un importante contributo offerto dall'Arma in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), volto alla realizzazione della transizione ecologica, della neutralità climatica e dello sviluppo ambientale sostenibile, che giustifica quindi la modifica normativa in questione tesa a valorizzare le indicate funzioni.

Alla luce di ciò, la disposizione in esame consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme espressamente richiamate dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato dall'articolo 2, lettera g), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e ora attribuita all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, da cui dipendono i Reparti carabinieri biodiversità, i collegati Centri nazionali e Nuclei). Sul citato conto corrente, già intestato all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e, fino al 31 dicembre 2016, facente capo al disciolto Corpo Forestale dello Stato:

a) l'allora Ministero dell'economia nazionale doveva versare ogni anno tutti i fondi stanziati in bilancio per il servizio forestale (tranne quelli relativi alle spese per il personale);

b) affluiscono:

- i redditi delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con varie leggi, quelli delle foreste, di cui alla lettera b), dell'articolo 106 del citato Regio Decreto, nonché quelli demaniali delle nuove Province del Regno, delle foreste e dei terreni pervenuti all'azienda;
- i proventi delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali;
- tutte le altre somme per qualsiasi titolo dovute all'Azienda.

Va inoltre precisato che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità (già Ufficio per la biodiversità), per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali - al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale. Tale gestione comporta, infatti, anche l'alienazione di beni regolarmente fatturata e il debito IVA viene versato direttamente in entrata dall'acquirente, mentre i crediti IVA maturati in conseguenza degli acquisti [effettuati per finalità di natura commerciale (non istituzionale), correlata all'esercizio delle attività di gestione delle foreste demaniali], non sono stati, in passato, recuperati dall'ex Corpo forestale dello Stato determinando un credito d'imposta.

Le somme derivanti dalla disposizione di modifica (comma 4-bis, dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

In linea con l'attuale procedura, il trasferimento dei fondi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dell'Arma dei carabinieri viene attivato con richiesta di versamento sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze" - articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" e successiva richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente".

Il **comma 4** riguarda il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, che presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari e la relativa gestione logistica.

In relazione alla disposizione in esame, si ricorda che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A sua volta, l'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (a seguito della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), che ne definisce gli obiettivi strategici generali.

Il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), sottoscritta a Washington nel 1973, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, tra l'altro contraddistinti da specifiche peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati), comporta la necessità, sul piano logistico, di sostenere spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di veicoli speciali, spesso di difficile approvvigionamento, nonché alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Le peculiari esigenze non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti.

Per le ragioni sopra esposte e al fine di gestire le spese connesse con il funzionamento e il potenziamento del centro, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La ripartizione del fondo su base pluriennale tiene conto del necessario sviluppo pluriennale di alcune iniziative infrastrutturali (aree di custodia, recinti) e approvvigionative (acquisto di veicoli speciali non prontamente disponibili sul mercato), tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari, in linea con il principio, cardine della contabilità ordinaria, dell'esigibilità della spesa. La novella è finalizzata ad ottimizzare l'attività di programmazione, fermo restando l'obbligo di ricorrere annualmente al richiamato decreto interministeriale per la programmazione delle attività da svolgere nel triennio successivo, anche alla luce di eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività, in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dal citato articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010.

L'iniziativa recata **dall'articolo 3**, per quanto concerne l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, è volta a garantire, in aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, la certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni aggiuntive - annuali e non annuali, previste a copertura delle vacanze - degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Ciò al fine di assicurare, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate - derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento - incidano sull'imparziale progressione di carriera dei predetti ufficiali.

In via più generale, si evidenzia che la disciplina dell'avanzamento per la categoria ufficiali è contenuta nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il quale prevede il conferimento di promozioni cc.dd. «*a vacanza*»:

- a) nelle annualità in cui non sono previste promozioni a scelta per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, se nel corso di tali annualità si verificano una o più vacanze nei gradi superiori (articolo 26);
- b) laddove, al 1° luglio di ogni anno, venga constatato che le promozioni fisse annuali di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo non siano state sufficienti a coprire le carenze organiche nel grado superiore (articolo 31);
- c) al grado di generale di divisione del «comparto aeronavale» (a partire dal 2029), nell'anno in cui non sono previste promozioni fisse annuali a quel grado e la consistenza in effettivo risulti inferiore alle due unità (tabella 1 di cui alla tabella 11.2 del decreto legislativo n. 172 del 2019 come modificata per effetto del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si evidenzia infine che, fino al 31 dicembre 2031, l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevede che ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» non si applichino le previsioni di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e siano conferite promozioni annuali dei predetti ufficiali, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.

In relazione al quadro normativo sopra richiamato, la presente iniziativa è volta a modificare le disposizioni in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, che - a differenza delle promozioni fisse annuali (c.d. «tabellari»), per le quali l'art. 30 del decreto legislativo n. 69 del 2001 stabilisce una decorrenza giuridica al 1° gennaio, per quelle a scelta (comma 1), e al giorno del compimento delle previste anzianità, per quelle ad anzianità (comma 2) - non contemplano un preciso termine di decorrenza.

Nello specifico, il **comma 1** reca talune modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, al fine di prevedere che:

- d) le promozioni - conferite, ai sensi dell'articolo 26, in caso di vacanze nei gradi superiori, agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nelle annualità in cui non sono previste promozioni annuali a scelta - decorrano dalla data in cui si verifica la vacanza in parola [**lettera a)**];
- e) le promozioni attribuite, ai sensi dell'articolo 31, in ragione delle vacanze constatate al 1° luglio di ciascun anno abbiano decorrenza giuridica dalla predetta data [**lettera b)**].

Il **comma 2** reca la modifica della nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di prevedere che - per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «comparto aeronavale», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle due unità - la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.

Infine, il **comma 3** integra l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate.

Con riguardo alla lettera a) del comma 1 occorre precisare che l'articolo 8 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazione dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha apportato modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM), recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo l'anticipazione della formazione dell'aliquota di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dal 31 ottobre di ogni anno al 15 settembre. La medesima norma ha poi definito un periodo transitorio per un periodo di 2 anni (con formazione dell'aliquota al 15 ottobre per il 2021 e 2022).

La legge 23 novembre 2021, n. 178, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, all'articolo 2, ha poi apportato un'ulteriore modifica all'articolo 2233-*quater* del COM, in base alla quale i periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini dell'avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni, per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Pertanto, la modifica di cui alla **lettera a)** del **comma 1**, permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di

servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al COM, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

La **lettera b)** del medesimo **comma 1** consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni Ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Ciò in perfetta analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per coloro che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione prevede l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

Tale modifica dell'articolo 975 del Codice dell'ordinamento militare si rende necessaria allo scopo di evitare che tali professionalità – quali quelle indicate nell'ambito dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 119 del 2022 ed oggetto di incremento organico (“medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente”) – in via di definizione con il discendente decreto legislativo, a seguito di impiego esterno rispetto all'Amministrazione militare e dell'acquisizione di ulteriori *skills*, optino per lasciare il servizio alle dipendenze dello Stato, così vanificando e disperdendo l'*expertise* conseguita.

La **lettera c) del comma 1** ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione. In particolare, avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare (COM), viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del COM.

La **lettera d) del comma 1** è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell'anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

La disposizione di cui **all'articolo 5**, concernente la materia del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al **comma 1**, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, si prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega siano adottati uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, 13 ottobre 2018, n. 127.

Tali provvedimenti, infatti, hanno inciso sull'originario impianto normativo concernente le funzioni e i compiti nonché l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Tuttavia, a distanza di cinque anni dal processo di riforma e dalla sua concreta attuazione - realizzata mediante l'adozione dei provvedimenti attuativi di rango secondario - sono emerse nuove e specifiche esigenze, connesse anche ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, di revisione e semplificazione del vigente sistema ordinamentale.

Tali esigenze, pertanto, richiedono nuove modalità organizzative ed operative, mediante le quali il Corpo nazionale possa assolvere alle fondamentali missioni istituzionali ad esso affidate in via esclusiva, quali il soccorso pubblico e la prevenzione degli incendi. Al contempo, si rende necessaria una rivisitazione, in termini modificativi e integrativi, anche delle disposizioni ordinamentali per

renderle coerenti con il mutato contesto organizzativo e adeguarle ai mutati scenari e alle conseguenti nuove esigenze.

Il **comma 2** indica i principi informatori della delega e, in particolare, l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. Tali principi, che dovranno orientare l'esercizio della delega, sono scaturiti da specifiche esigenze riformatrici emerse anche sulla scorta dell'esperienza attuativa maturata nel corso degli ultimi cinque anni con la concreta applicazione dei citati decreti legislativi.

Il **comma 3** reca l'individuazione dell'iter legislativo necessario per l'attuazione della legge delega, mediante l'adozione dei decreti legislativi, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.

Il **comma 4**, infine, reca le disposizioni di natura finanziaria.

Passando all'**articolo 6**, relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al comma 1, prevede che al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico -consolare, modifica le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed il comma 8 dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La disposizione di modifica inserisce all'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 un nuovo comma in cui si individua la possibilità per il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera di destinare proprio personale (4 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo.

Il **comma 2** modifica l'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede la possibilità di utilizzo per l'Amministrazione degli affari esteri, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, di esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

L'inserimento delle quattro unità di personale è predisposto nel rispetto dei limiti di cui alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che fissa il numero di esperti dell'art. 168 in 172 unità, con l'esclusione delle unità riservate alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza. La modifica richiesta, infatti, escluderebbe dal predetto computo di 172 unità anche le quattro unità di personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Ad oggi la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti: il Codice della Navigazione (art. 20) e il Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48). In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.

Quanto sopra, nasce dall'esigenza di supportare il proprio naviglio che naviga fuori dalle acque di competenza, non dimenticando che circa il 90% del trasporto merci globale avviene via mare. L'evoluzione tecnica della materia relativa alla sicurezza del trasporto marittimo (safety, security ed ambientale), nonché le complesse norme sull'imbarco e sbarco dei marittimi, prevedono la conoscenza di norme nazionali, europee ed internazionali, richiedendo uno spinto approccio tecnico/amministrativo, fondamentale per agevolare il proprio naviglio di bandiera ad effettuare operazioni commerciali rapide e veloci.

La creazione di quattro posizioni presso i principali sorgitori esteri in cui si svolgono annualmente più di 1.000 atti di navigazione marittima, ha l'indubbio beneficio di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle proprie navi commerciali, con evidenti ripercussioni positive sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative/commerciali.

Il **comma 3** quantifica gli oneri necessari alle modifiche di cui ai commi 1 e 2 della norma.

Per quanto concerne le disposizioni del **Capo II**, in materia di benefici assistenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa, la norma di cui **all'articolo 7** prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale intervento è finalizzato a realizzare gli scopi assegnati al Fondo di assistenza nell'ottica di una maggiore aderenza ai principi di efficacia ed efficienza.

Come è noto, la «fondazione» è un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico.

Al riguardo, si evidenzia che la diversa configurazione giuridica consente di facilitare in parte l'attività dell'Ente, non escludendo, tuttavia, l'assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, in quanto la Fondazione, anche quale ente di diritto privato, soggiace al controllo del suddetto organismo. Gli atti dell'ente, infatti, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 29/10/2010, n. 244 devono rispettare i principi di cui al Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici D.P.R. 27/02/2003, n. 97 ed ai connessi controlli della Corte dei Conti.

Inoltre, l'assoggettamento dell'Ente alle regole del diritto privato consente una maggiore duttilità nella gestione della riscossione di elargizioni volontarie mensili da parte del personale in servizio quale atto di liberalità e non come quota associativa, secondo uno schema già previsto dalle altre Forze di polizia. D'altro canto, il predetto Fondo risulta già articolato secondo i canoni di una Fondazione, in quanto è dotato di uno statuto che individua gli organi, la loro composizione ed i loro compiti nonché di un proprio patrimonio (seppur in parte alimentato da risorse pubbliche) e svolge funzioni di assistenza morale, culturale, materiale e sociale in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, ai loro familiari ed orfani.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'istituto giuridico in argomento della Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, per la sua elasticità e duttilità permette di procedere in modo più "agevole" alla realizzazione delle attività d'interesse del personale volte alla cura e assistenza, nonché dei loro familiari e dei terzi.

Ciò premesso discende dal regime di diritto privato applicato alla Fondazione che il controllo sugli atti della stessa avvenga in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 del c.c..

La citata disposizione prevede che l'autorità governativa, ossia il Prefetto o le regioni o le province autonome competenti (art. 5 DPR 361/2000):

- esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
- provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

La *ratio* dell'art. 25 c.c. è semplice: dal momento che nelle fondazioni non esiste un organo assembleare, l'attività di controllo è demandata al Prefetto.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato, riferito all'anno 2022, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2023.

Si rappresenta che le fonti di finanziamento dell'Ente, secondo le modalità vigenti, oltre che dalle risorse di cui all'art.2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dai proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1 *quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005, n.89, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consistono anche nei proventi conseguiti dalla sottoscrizione degli abbonamenti a "Polizia Moderna", quotidiano edito dal Fondo con il quale si finanziano i contributi per il "Piano Marco Valerio", che prevede un sostentamento per le cure dei figli minori - affetti da patologie croniche - dei dipendenti, anche dalle entrate relative ai canoni di concessione per i servizi di gestione dei bar allocati presso gli uffici della Polizia, degli stabilimenti balneari ed altre varie attività svolte per il benessere del personale.

Il **comma 6** del medesimo articolo specifica inoltre che la Fondazione si avvarrà del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e la cui dotazione organica è stata successivamente definita con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2023.

Infine, l'**articolo 8** reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si precisa che le disposizioni integrative degli articoli 131-bis e 113 del Codice dell'ordinamento militare sono volte, a completamento stesso dell'articolo 131-bis, introdotto con l'articolo 37-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a precisare chi sono i soci ordinari, ovvero gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto ai circoli, e che l'Ente circoli, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, fa parte dell'organizzazione logistica della Marina militare.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge in esame si compone di **otto articoli**, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il **Capo I** riguarda gli interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **Capo II**, invece, reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto.

Nel dettaglio, per quanto concerne l'**articolo 1**, relativo all'ordinamento e all'organizzazione della Polizia di Stato, **i commi 1 e 2, lettera a)**, novellano le disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici.

Il **comma 2, lettera b)**, apporta mirati interventi di aggiornamento all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

La norma citata, infatti, contiene alcuni adeguamenti lessicali resisi necessari dal mutato contesto normativo, chiarendo, altresì, che alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui rispettivamente, alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 e alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

La disposizione di cui **all'articolo 1** ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, al comma 1, nell'ambito della materia dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, interviene sul disposto di cui all'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - il quale disciplina l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate (entrambi retti da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti).

La disposizione è di natura ordinamentale e non implica alcun onere, venendo realizzata a invarianza di pianta organica e di risorse strumentali. Essa è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, realizzando un efficiente impiego delle citate risorse.

Il **comma 2**, intervenendo sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prioritariamente finalizzato a rimodulare la configurazione ordinativa del vertice del comparto di specialità del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri, completando il processo di riorganizzazione dell'organizzazione mobile e speciale, già avviato con l'elevazione della fascia grado delle posizioni di impiego dei Comandi carabinieri per la tutela del lavoro, del patrimonio culturale e dell'ambiente e della transazione ecologica (ora dell'ambiente e della sicurezza energetica), da generale di brigata a generale di divisione/generale di brigata (articoli 826, 827 e 828 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

La disposizione in esame:

- ✓ non implica alcun onere, venendo realizzata ad invarianza di pianta organica e di risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, intervenendo esclusivamente sull'impiego dei generali di divisione, i cui volumi organici complessivi nei distinti gradi rimangono invariati, in forza di quanto disposto dai vigenti articoli 823, 1226-bis e 2211-bis del Codice dell'ordinamento militare;
- ✓ è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, realizzando un efficiente impiego della citata risorsa, così come indicato nella relazione illustrativa, con conseguenti positive ricadute in termini di impiego dei fondi dedicati;
- ✓ ha ricevuto il preventivo benestare del Governatore della Banca d'Italia.



Il comma 3 riguarda le attività di rimborso dall'Agenzia delle Entrate del credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione in esame consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme espressamente richiamate dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato dall'articolo 2, lettera g), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e ora attribuita all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, da cui dipendono i Reparti carabinieri biodiversità, i collegati Centri nazionali e Nuclei).

Sul citato conto corrente, già intestato all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e, fino al 31 dicembre 2016, facente capo al disciolto Corpo Forestale dello Stato:

a) l'allora Ministero dell'economia nazionale doveva versare ogni anno tutti i fondi stanziati in bilancio per il servizio forestale (tranne quelli relativi alle spese per il personale);

b) affluiscono:

- i redditi delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con varie leggi, quelli delle foreste, di cui alla lettera b), dell'articolo 106 del citato Regio Decreto, nonché quelli demaniali delle nuove Province del Regno, delle foreste e dei terreni pervenuti all'azienda;

- i proventi delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali;

- tutte le altre somme per qualsiasi titolo dovute all'Azienda.

Va inoltre precisato che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità (già Ufficio per la biodiversità), per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali - al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale. Tale gestione comporta, infatti, anche l'alienazione di beni regolarmente fatturata e il debito IVA viene versato direttamente in entrata dall'acquirente, mentre i crediti IVA maturati in conseguenza degli acquisti [effettuati per finalità di natura commerciale (non istituzionale), correlata all'esercizio delle attività di gestione delle foreste demaniali], non sono stati, in passato, recuperati dall'ex Corpo forestale dello Stato determinando un credito d'imposta.

Le somme derivanti dalla proposta di modifica (comma 4-bis, dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

In linea con l'attuale procedura, il trasferimento dei fondi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dell'Arma dei carabinieri viene attivato con richiesta di versamento sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze" - articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" e successiva richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente".

La norma di cui al comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 riguarda il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, che presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari e la relativa gestione logistica.



Al fine di gestire le spese connesse con il funzionamento e il potenziamento del centro, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La ripartizione del fondo su base pluriennale tiene conto del necessario sviluppo pluriennale di alcune iniziative infrastrutturali (aree di custodia, recinti) e approvvigionative (acquisto di veicoli speciali non prontamente disponibili sul mercato), tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari, in linea con il principio, cardine della contabilità ordinaria, dell'esigibilità della spesa. La novella è finalizzata ad ottimizzare l'attività di programmazione, fermo restando l'obbligo di ricorrere annualmente al richiamato decreto interministeriale per la programmazione delle attività da svolgere nel triennio successivo, anche alla luce di eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività, in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dal citato articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010.

La disposizione di cui al comma 4, che non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevede, a decorrere dal 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione pluriennale del fondo, con l'indicazione delle attività da svolgere. Nello specifico, a mero titolo esemplificativo, per quanto concerne i costi per la realizzazione e la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di mezzi, materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante - suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, fermo restando che le eventuali rimodulazioni dovranno essere effettuate con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Voce di spesa		Importo	Clausola	Importo	Clausola	Importo	Clausola
Missioni per il personale		20.000					
Acquisto di materiali di consumo	Materiali elettrici, edili, idraulici e lignei per attività di minuto mantenimento e piccole manutenzioni	100.000					
	Mantenimento alimentare degli animali	10.000					
Acquisto e noleggio di beni e servizi	Piccoli arredi necessari per le strutture che ospitano i Centri Territoriali di Accoglienza degli Animali Confiscati	15.000					
	Dispositivi di protezione individuale per il personale operaio dipendente dai Reparti Biodiversità e da impiegare nelle lavorazioni per i Centri Territoriali di Accoglienza degli Animali Confiscati	25.000					
Canoni		50.000	2024		2025		2026
Spese generali		30.000					
Acquisto di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti*		0		250.000		250.000	
Manutenzione ordinaria e straordinaria, e ampliamento di strutture, impianti e attrezzature dei CTAAC	Manutenzione ordinaria	50.000					
	Lavori di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle strutture e interventi di manutenzione straordinaria già determinati con istruttorie progettuali nella precedente annualità/in corso di determinazione tramite progetti da perfezionare*	500.000		700.000		650.000	
		800.000		950.000		900.000	
				2.650.000			

*Spese in conto capitale

L'articolo 3, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, è volto a garantire, in aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione, la certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni aggiuntive - annuali e non annuali, previste a copertura delle vacanze - degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Ciò al fine di assicurare, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate - derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento - incidano sull'imparziale progressione di carriera dei predetti ufficiali.

Nello specifico, il **comma 1** reca talune modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, al fine di prevedere che:

- le promozioni - conferite, ai sensi dell'articolo 26, in caso di vacanze nei gradi superiori, agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nelle annualità in cui non sono previste promozioni annuali a scelta - decorrano dalla data in cui si verifica la vacanza in parola [**lettera a**];
- le promozioni attribuite, ai sensi dell'articolo 31, in ragione delle vacanze constatate al 1° luglio di ciascun anno abbiano decorrenza giuridica dalla predetta data [**lettera b**].

Il **comma 2** reca la modifica della nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di prevedere che - per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «comparto aeronavale», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle due unità - la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.



Infine, il **comma 3** integra l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».

La disposizione in esame non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo meramente confermativa di quanto finora avvenuto in sede applicativa ai fini della determinazione delle decorrenze attribuite alle promozioni disposte sulla base delle norme di cui trattasi.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate.

La modifica di cui alla **lettera a)** del **comma 1** permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al COM, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

La **lettera b)** del medesimo **comma 1** consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni Ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Ciò in perfetta analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per coloro che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione prevede l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.

La **lettera c)** del **comma 1** ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione. In particolare, avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare (COM), viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del COM.

La **lettera d)** del **comma 1** è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell'anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella considerazione che i richiamati reclutamenti sono sviluppati nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del citato Codice dell'ordinamento militare, come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale modalità era tra l'altro già prevista nell'ambito del provvedimento di approvazione originaria della norma (l'articolo 2197-ter.1) di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

L'articolo 5 reca disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e a tale scopo, al **comma 1**, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 2** indica i principi informatori della delega e, in particolare, l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con



soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. Viene altresì specificato che tali principi dovranno orientare l'esercizio della delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** reca l'individuazione dell'iter legislativo necessario per l'attuazione della legge delega, mediante l'adozione dei decreti legislativi, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che dal presente articolo e dai decreti da esso derivanti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando contestualmente che i predetti decreti legislativi di attuazione devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Passando **all'articolo 6**, relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al comma 1, prevede che al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico -consolare, modifica le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed il comma 8 dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il **comma 2** modifica l'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede la possibilità di utilizzo per l'Amministrazione degli affari esteri, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, di esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

L'inserimento delle quattro unità di personale è predisposto nel rispetto dei limiti di cui alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che fissa il numero di esperti dell'art. 168 in 172 unità, con l'esclusione delle unità riservate alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza. La modifica richiesta, infatti, escluderebbe dal predetto computo di 172 unità anche le quattro unità di personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Ad oggi la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti: il Codice della Navigazione (art. 20) e il Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48). In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.

Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico -consolare, con la disposizione in esame si individua la possibilità per il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera di destinare proprio personale dirigente (n. 4 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo.

Per la quantificazione e stima degli oneri annui relativi agli Esperti presso le quattro sedi individuate, corrispondenti ad uffici all'estero che compiono più di 1.000 atti nell'esercizio delle attribuzioni di autorità marittima, sono stati considerati i seguenti elementi:

- a) un coniuge ed un figlio a carico;
- b) i viaggi in aereo vengano effettuati in classe economica;
- c) si è considerata prudenzialmente l'equiparazione al posto di funzione di consigliere, ai fini del trattamento economico all'estero previsto dagli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967. Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario. Non essendo prevista espressamente dalla disposizione normativa alcuna deroga al numero massimo di otto posti equiparabili a primo consigliere, non



sarà possibile attribuire tale equiparazione. Resta inteso che il livello del posto di funzione (primo segretario o consigliere) sarà determinato in funzione del grado rivestito dall'ufficiale di volta in volta effettivamente destinato, tenuto comunque conto dell'esigenza di assicurare in ogni caso che tale grado sia inferiore a quello previsto per l'addetto per la difesa competente per la sede interessata.

Nello specifico le sedi considerate per la base di calcolo sono: New York (USA), Singapore (Singapore), Panama (Panama) e Atene (Grecia). La previsione di indicare un rappresentante del Corpo, di comprovata esperienza, ha l'indubbio beneficio di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative relative al naviglio mercantile nazionale, con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative/commerciali.

Pertanto, nelle tabelle di seguito riportate, sono indicate le stime degli oneri annui riferibili ai parametri per l'impiego di quattro unità di personale nel grado di Capitano di Vascello nelle citate località e calcolati tenendo conto di:

- **ISE** (con carichi di famiglia standard);
- **Indennità prima sistemazione** (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Viaggio trasferimento** (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, viaggio di sola andata, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Viaggi di congedo** (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati a 2/3 per le sedi disagiate e normali con sufficiente distanza dall'Italia considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);
- **Trasporto effetti** (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Indennità di rientro** (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- **Contributo provvidenze scolastiche:** somme effettivamente corrisposte nelle Sedi interessate.



Tab.1

		ISE				
Funzione	Sede	ISE netta mensile (cap. 1276/1) con coniuge ed 1 figlio a carico	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio mensile (cap. 1276/1)
Consigliere	Singapore	9.218,44 €	972,32 €	227,74 €	602,33 €	5.441,81 €
Consigliere	Atene	7.390,48€	972,32 €	227,74 €	602,33 €	2.418,38€
Consigliere	Panama	9.700,74 €	972,32 €	227,74 €	602,33 €	2.627,36 €
Consigliere	New York	10.255,93€	972,32 €	227,74 €	602,33 €	7.591,66€
		36.565,58€	3.889,29 €	910,96 €	2.409,31 €	18.079,21 €

Tab.2

		INDENNITA' DI PRIMA SISTEMAZIONE			
Funzione	Sede	IPS netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)2	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)2	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)2
Consigliere	Singapore	13.853,81 €	6.944,65 €	1.626,59 €	4.302,02 €
Consigliere	Atene	11.825,38€	5.414,43€	€ 1.268,18	3.354,09€
Consigliere	Panama	14.389,00 €	7.348,39 €	1.721,15 €	4.552,12 €
Consigliere	New York	15.005,08€	7.813,15€	€ 1.830,01	4.840,03€
		€27.536,63€	€ 13.760,31€	€ 3.222,97	€ 8524,13



Tab.3

		INDENNITA' DI RIENTRO			
Funzione	Sede	INDENNITA' DI RIENTRO netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
Consigliere	Singapore	10.098,04 €	4.111,35 €	963,61 €	2.548,56 €
Consigliere	Atene	9.921,96 €	3.978,52 €	933,70 €	2.469,46 €
Consigliere	Panama	10.144,49 €	4.146,40 €	971,82 €	2.570,27 €
Consigliere	New York	10.197,97 €	4.186,74 €	977,95 €	2.586,49 €
		20.181,23 €	8.211,50 €	1.923,54 €	5.087,38 €

Tab.4

		PROVVIDENZE SCOLASTICHE	TRASPORTO EFFETTI	VIAGGI	
Funzione	Sede	Contributo per provvidenze scolastiche (cap.1276/6)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	SPESE DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESE DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)
Consigliere	Singapore	15.872,58 €	18.155,29 €	7.300	2.733,33 €
Consigliere	Atene	13.100,12 €	9.387,77 €	€ 450,00	non previsto
Consigliere	Panama	16.604,10 €	18.155,29€	€ 7.600	€ 1800,00
Consigliere	New York	29.077,09 €	18.155,29 €	€ 5.000	2.266,67 €
		74.654,03€	31.926,29 €	€ 10.175,00	6.800,00 €



Alla luce di quanto sopra, all'onere complessivo annuo da finanziare a decorrere dal 2024 con la presente misura, esplicitato nella Tab.5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, le risorse così individuate alimentano direttamente i capitoli di spesa (vds tab.5) iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che provvede con propri uffici dedicati ad effettuare la liquidazione e il pagamento degli emolumenti in questione a favore del personale delle Capitanerie di porto - guardia costiera interessato.

Tab.5

Cap.	PG		Onere annuo
1276	1	ISE netta	438.787
	1	Maggiorazione alloggio	€ 216.951
	2	IRPEF	€ 68.643
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 16.078
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	€ 74.654
	8	indennità di sistemazione netta	27.537
	8	indennità di rientro netta	20.181
	9	Trasporto effetti	31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 10.175
	4	viaggio di congedo	€ 6.800
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 42.523
			€ 954. 255

Considerati i tempi tecnici di istituzione dei posti e di individuazione e destinazione del personale, si prevede che il personale non potrà prendere servizio nei posti istituiti prima del secondo semestre del 2024. Conseguentemente, gli oneri per il 2024 sono considerati al 50% rispetto al totale a regime, fatti salvi gli oneri connessi alle spese connesse con l'indennità di sistemazione e con il viaggio di trasferimento che sono considerati per intero. Per il primo anno non sono considerati gli oneri per l'indennità di rientro e per il viaggio di congedo, in quanto non previsti o comunque non spettanti.



Cap.	PG		Onere II semestre 2024
1276	1	ISE netta	€ 219.394
	1	Maggiorazione alloggio	€ 108.475
	2	IRPEF	€ 36.898
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 8.642
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	€ 74.654
	8	indennità di sistemazione netta	€ 27.537
	8	indennità di rientro netta	
	9	Trasporto effetti	€ 31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 10.175
	4	viaggio di congedo	
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 22.857
			€ 540.558

Per quanto concerne le disposizioni del **Capo II**, in materia di benefici assistenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa, la norma di cui **all'articolo 7** prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale intervento è finalizzato a realizzare gli scopi assegnati al Fondo di assistenza nell'ottica di una maggiore aderenza ai principi di efficacia ed efficienza.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo del Fondo di assistenza del personale della Polizia di stato, riferito all'anno 2022, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2023.

Si rappresenta che le fonti di finanziamento dell'Ente, secondo le vigenti modalità, oltre che dalle risorse di cui all'art.2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1 *quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005, n.89, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 1001 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consistono anche nei proventi conseguiti dalla sottoscrizione degli abbonamenti a "Polizia Moderna", quotidiano edito dal Fondo con il quale si finanziano i contributi per il "Piano Marco Valerio", che prevede un sostentamento per le cure dei figli minori - affetti da patologie croniche - dei dipendenti, anche dalle entrate relative ai canoni di concessione per i servizi di gestione dei bar allocati presso gli uffici della Polizia, degli stabilimenti balneari ed altre varie attività svolte per il benessere del personale.

Alla luce di quanto sopra narrato appare evidente che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce.

A conforto dell'asserita neutralità finanziaria, si segnala altresì la previsione di cui al comma 6, ai sensi del quale la Fondazione si avvarrà, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e la cui dotazione organica è stata successivamente definita con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2023.



Infine, **l'articolo 8** reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si precisa che le disposizioni integrative degli articoli 131-*bis* e 113 del Codice dell'ordinamento militare sono volte, a completamento stesso dell'articolo 131-*bis*, introdotto con l'articolo 37-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a precisare chi sono i soci ordinari, ovvero gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto ai circoli, e che l'Ente circoli, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, fa parte dell'organizzazione logistica della Marina militare.

Tali modifiche, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).

Nell'ambito del provvedimento legislativo in materia di valorizzazione della specificità del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si è reso necessario inserire la proposta normativa di seguito indicata afferente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi, in particolare, della proposta normativa che, al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, delega il governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per modificare ed integrare i decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato

l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

A distanza di circa cinque anni dal processo di riforma avviato con i sopra citati decreti legislativi, sono emerse nuove specifiche esigenze correlate ai principi e criteri direttivi, quali ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con addentellati applicativi in termini di rivisitazione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Tale intervento normativo è necessario per procedere ad una modifica dell'assetto ordinamentale, che prevede, allo stato, una eccessiva frammentazione di ruoli e qualifiche con aggravii notevoli a livello procedurale e funzionale, che rendono più farraginoso sia l'accesso ai ruoli che la progressione in carriera del personale.

Tale criticità impatta e presuppone anche un necessario ripensamento dei corsi di formazione iniziali ed intermedi connessi alle procedure concorsuali, per renderli più rispondenti alle reali esigenze, al fine di contemperare le richieste formative di aggiornamento con l'esperienza e la professionalità acquisita dal personale del Corpo nazionale.

Si sono riscontrate, inoltre, disomogeneità, nel percorso di carriera, tra il personale appartenente ai ruoli operativi rispetto a quelli tecnico-professionali e diversificazioni anche nell'ambito delle figure specialistiche, in considerazione del fatto che il nucleo specialistico dei radiatoriparatori, che riveste un ruolo nevralgico nel settore delle telecomunicazioni, non è inserito, a differenza delle restanti specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, in un ruolo ad hoc, e non presenta, pertanto, un percorso di carriera analogo alle medesime figure specialistiche.

Inoltre, in coerenza con la modifica delle strutture dipartimentali, di cui al DPCM 11 giugno 2019 n. 78 e s.m.i., che prevede l'istituzione di un'apposita Direzione Centrale per la Salute, si impone anche la rivisitazione del ruolo del personale sanitario, che ne valorizzi il percorso di carriera, in analogia agli altri ruoli del personale del Corpo nazionale.

I destinatari diretti dell'intervento normativo sono: il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (circa 40.000 unità di personale) interessato dalla modifica normativo-ordinamentale, al quale è garantito un percorso di carriera più funzionale e meno farraginoso, l'Amministrazione precedente e, conseguentemente, seppure in modo indiretto, la collettività su cui impatta l'ottimizzazione delle risorse e della funzionalità del dispositivo di soccorso.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

L'adozione della proposta normativa si inserisce nell'ambito di un ciclo di riforme concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intese alla revisione e al riassetto della normativa che disciplina le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in un'ottica di coerenza giuridica, logica e sistematica, al fine di assicurare la piena funzionalità e l'ottimizzazione delle attività demandate allo stesso Corpo nazionale.

Gli obiettivi generali sono il rafforzamento e il potenziamento della *mission* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: salvaguardia della vita umana, della incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica.

L'obiettivo specifico consiste nella valorizzazione del percorso di carriera del personale del Corpo e nel *restyling dell'asset* dell'organizzazione funzionale necessario per l'ottimizzazione del dispositivo di soccorso.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

L'obiettivo da perseguire mediante la proposta normativa è quello di adottare nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con la soppressione e la modifica di ruoli e qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Nel breve periodo, l'obiettivo consiste nell'adozione degli atti consequenziali e attuativi della delega (adozione dei decreti legislativi) per la disciplina in materia di funzioni e compiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre nel medio-lungo periodo l'obiettivo concerne la effettiva rimodulazione e semplificazione dei percorsi e delle modalità di progressione in carriera.

Gli indicatori procedurali riguardano i tempi di emanazione degli atti normativi consequenziali (decreti legislativi e atti attuativi recanti le specifiche modifiche ordinamentali) mentre gli indicatori

di risultato concernono la semplificazione dei ruoli, la valorizzazione dei corsi, la omogeneità dei percorsi di carriera, il numero delle procedure concorsuali che saranno espletate e dei corsi avviati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile, atteso che le esigenze di modifica ordinamentale, rideterminazione e semplificazione dei ruoli del personale del Corpo sono strumento principale per assicurare la massima funzionalità del meccanismo di soccorso, impattando, pertanto, sul personale del Corpo, assicurando la valorizzazione e semplificazione dei percorsi di carriera, valorizzando le specialità e la professionalità maturata, contemperandola con i percorsi formativi specifici, in tutte le fasi del percorso di carriera, con indubbi risvolti positivi ed effetti benefici in termini di efficienza e tempestività degli interventi a favore della collettività.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione I;*
- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Le opzioni attuabili considerate, che non prevedevano il ricorso all'intervento normativo, non sono state considerate efficaci a risolvere le problematiche, in gran parte generate da alcune farraginosità o criticità evidenziate proprio nell'ambito dei vigenti decreti legislativi.

Per quanto concerne gli impatti attesi, si ritiene che il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco potrà beneficiare di percorsi di carriera più aderenti ad una organizzazione funzionale dell'intero dispositivo di intervento. Destinataria ultima, come accennato in sezione 1, sarà la collettività in grado di essere assistita da un sistema di aumentata efficacia.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

B. Effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Non si ravvisano effetti sulle micro, piccole e medie imprese

B. Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese.

C. Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico dei cittadini e imprese.

D. L'intervento risulta in linea con i livelli di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Si è fatto ricorso allo strumento ritenuto più idoneo, ovvero la delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni e compiti del personale del Corpo nazionale.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli organizzativi discendenti.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il monitoraggio degli interventi normativi, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati dalla Sezione 2, sono curati, con cadenza periodica, dalle competenti Direzioni Centrali, in particolare, dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale per gli aspetti concorsuali e dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane per i restanti aspetti ordinamentali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

- 1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- 2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- 3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- 4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Non sono state effettuate consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Per la predisposizione della proposta normativa non è stato istituito alcun gruppo di lavoro.

ESENZIONE DALL'AIR (ARTICOLI 1 E 7)

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL

*Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 1921536/L2023-02261

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
R O M A

Oggetto: Disegno di legge recante misure in materia di valorizzazione della specificità del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Richiesta di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, limitatamente agli articoli 1 e 7.

Gli articoli 1 e 7 del disegno di legge indicato in oggetto, per i quali si chiede l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione, riguardano entrambi il personale della Polizia di Stato e si caratterizzano per un ridotto impatto della regolamentazione in relazione ai quattro requisiti congiuntamente previsti dalla normativa citata in oggetto.

In particolare, l'articolo 1, ai commi 1 e 2, lettera a), reca modifiche in materia di disciplina del tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli agenti della Polizia di Stato in prova, dei vice ispettori e dei commissari della Polizia di Stato vincitori dei relativi concorsi. Inoltre, il comma 2, lettere b) e c), apportando mirati interventi di mero adeguamento lessicale, prevede che, alla direzione della Scuola Superiore di Polizia, possa essere preposto un Prefetto o un Dirigente Generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

L'articolo 7, invece, interviene sulla natura giuridica del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, provvedendo alla sua trasformazione in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato.

Nell'evidenziare che le norme in esame, di natura ordinamentale, hanno una limitata vis innovativa, si precisa che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non richiedono un incremento di risorse umane, strumentali o finanziarie. Conseguentemente, viene rispettata la condizione dei **costi di adeguamento di scarsa entità**.

Per quanto concerne, invece, il **numero dei destinatari dell'intervento**, si chiarisce che l'articolo 1 è destinato ad una platea di soggetti ben circoscritta e ridotta, in proporzione all'organico complessivo della Polizia di Stato, che è composta dai soli vincitori di concorso per gli agenti in prova, vice ispettori e commissari (per un totale di circa 2.800 unità

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

con riferimento ai posti banditi nel corso del 2023) e dai Prefetti e Dirigenti Generali di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n.335.

L'articolo 7, prevedendo unicamente la modifica della natura giuridica del Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, già esistente, lascia immutata la platea degli attuali destinatari.

Relativamente alla terza condizione, **risorse pubbliche impiegate di importo ridotto**, si rileva che le norme in argomento non prevedono l'impiego di risorse pubbliche, essendo, come accennato, di natura ordinamentale. L'articolo 1 incide sul tempo minimo di permanenza nella prima sede di assegnazione degli agenti in prova, vice ispettori e commissari e impatta esclusivamente sulla disciplina del trasferimento di cui agli articoli 55, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 334. Inoltre, chiarisce che alla direzione della Scuola Superiore di Polizia possa essere preposto un Prefetto ovvero un Dirigente Generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Analogamente avviene per la previsione di cui all'articolo 7 che, al fine di facilitare il perseguimento degli scopi per i quali è stato istituito, trasforma il Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione.

Quanto, infine, alla **limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, si fa presente che le norme in esame non presentano profili di interferenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Tanto premesso, nel ritenere che le disposizioni descritte comportino un ridotto impatto della regolamentazione, si richiede l'esenzione dall'AIR.

Roma, 9 gennaio 2024

Il Capo dell'Ufficio
responsabile per le attività AIR e VIR

.....
[Signature]

VISTO
Roma,

[Signature]



Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Fomicola

[Signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0000758 del 16/01/2024

[Handwritten mark]

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE NONCHÉ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

b) all'articolo 27-*ter*, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 6-*bis*, comma 4-*bis*, e dall'articolo 27-*ter*, comma 6, i trasferimenti ».

2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

b) all'articolo 67:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;

2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di co-

ordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti ».

2. All'articolo 830, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « generali di » sono inserite le seguenti parole: « divisione o ».

3. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « annualmente » e « nell'anno di riferimento » sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le promozioni

di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze »;

b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « Tali promozioni » sono inserite le seguenti: « , conferite con decorrenza 1° luglio, ».

2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ovvero a vacanza » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica, ».

3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: « sono conferite promozioni annuali » sono inserite le seguenti: « , con decorrenza 1° luglio, ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinqües*. Le disposizioni di cui al comma 3-*quater* si applicano anche al triennio 2024-2026 »;

b) all'articolo 975, comma 1, dopo le parole: « internazionale » sono inserite le seguenti: « o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa »;

c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: « a scelta » sono aggiunte le seguenti: « e la promozione è attribuita al 1° luglio »;

d) all'articolo 2197- *ter*.1, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-*bis*, nell'anno 2024 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 ».

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed

eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta

nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)

1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione ».

2. All'articolo 168, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « immigrazione clandestina » sono inserite le seguenti: « , delle unità destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare ».

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

CAPO II

BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Art. 7.

(Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è trasformato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Il patrimonio del Fondo è interamente devoluto alla fondazione.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità istituzionali:

a) l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;

b) l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;

c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;

d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;

f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali;

g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;

h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

3. La fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di cen-

tri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

4. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

5. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.

6. La fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

7. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

8. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 2.903.987,45, è costituito dall'attivo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato. Oltre al patrimonio di cui al comma 1, nel fondo di dotazione della fondazione sono destinati a confluire, secondo le vigenti modalità, anche i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato. Il fondo di dotazione è altresì alimentato, secondo le vigenti modalità, con le risorse di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le risorse devolute al Fondo di assistenza ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio

2005, n. 89, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. Lo statuto di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 9, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Ente circoli della Marina militare)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* L'Ente circoli di cui all'articolo 131-*bis* rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare »;

b) all'articolo 131-*bis*, comma 2, le parole: « I soci ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e ».